

Imprese artigiane e PMI settore EDILE		Divisore orario	173
CCNL del 04 maggio 2022 e Accordo di rinnovo 20 maggio 2025		Coefficiente giornaliero	25
CCRL 3 febbraio 2022		Mensilità	Impiegati 14 mesi - operai 12 mesi
		Orario settimanale	40
		Cod. CNEL: F015	Cod. COVeneto: 1180

Retribuzioni dal 1 maggio 2025		Elementi retribuzione da CCNL					Elementi retributivi da CCRL				
Livelli	Qualifiche	Paga base	Conting.	E.D.R.	Ind. Funz. 01/10/08	1° totale	Ind.terr. (OPE) e Pr.Prod. (IMP) 01/04/12*	2° totale	Magg. 10% gratifica natalizia operai 01/10/86	8,33% per 13esima impiegati	Contributo contrat. datoriale a PREVEDI
7°	Quadri	2.147,21	534,28	10,33	140,00	2.831,82	400,78	3.232,60		269,28	20,50
7°	Impiegato 1° cat super	2.147,21	534,28	10,33		2.691,82	400,78	3.092,60		257,61	20,50
6°	Imp. 1° cat.	1.912,08	529,11	10,33		2.451,52	354,75	2.806,27		233,76	18,00
5°	Imp. 2° cat.	1.593,54	522,91	10,33		2.126,78	295,49	2.422,27		201,78	15,00
4°	Imp. 3° cat	1.485,23	520,12	10,33		2.015,68	269,88	2.285,56		190,39	13,90
3°	Imp. 3° cat.	1.381,22	517,85	10,33		1.909,40	250,01	2.159,41		179,88	13,00
2°	Imp. 4° cat.	1239,9	515,27	10,33		1.765,50	222,05	1.987,55		165,56	11,50
1°	Imp. 4° cat. (1° impiego)	1062,3	512,58	10,33		1.585,21	194,36	1.779,57		148,24	10,00
5°	Operaio super	1.593,54	522,91	10,33		2.126,78	302,74	2429,52	242,95		0,1027
		9,21121	3,02260	0,05971		12,29353	1,74994	14,04347	1,40435		
4°	Operaio spec. Provetto	1.485,23	520,12	10,33		2.015,68	280,11	2295,79	229,58		0,0952
		8,58514	3,00647	0,05971		11,65133	1,61913	13,27046	1,32705		
3°	Operaio specializzato	1.381,22	517,85	10,33		1.909,40	262,24	2171,64	217,16		0,0890
		7,98393	2,99335	0,05971		11,03699	1,51584	12,55283	1,25528		
2°	Operaio qualificato	1239,9	515,27	10,33		1.765,50	231,80	1997,3	199,73		0,0788
		7,16705	2,97844	0,05971		10,20520	1,33988	11,54509	1,15451		
1°	Operaio comune	1062,3	512,58	10,33		1.585,21	203,22	1788,43	178,84		0,0685
		6,14046	2,96289	0,05971		9,16306	1,17468	10,33775	1,03377		
									Importi accantonati mensilmente ad Edilcassa		

coefficiente di calcolo da moltiplicare
per il numero di ore lavorate nel mese
e arrotondato all'euro

NOTE

Trattamento economico

nota 1

La **paga base** è costituita dai minimi definiti dal CCNL 04/05/2022 e dall'Accordo di rinnovo del 20/05/2025.

Trattamento economico

nota 2

Indennità funzione quadro: L'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL, siglato il 23/07/08, ha riconosciuto ai quadri inquadrati al 7° livello un'indennità funzione di Euro 140,00 con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.

Trattamento economico

nota 3

Gratifica Natalizia (operai): la maggiorazione del 10% va computata solo per le ore di lavoro ordinario e per le ore di festività. L'art. 9 del CCRL 3.2.2022 precisa che *sono escluse dall'assoggettamento a gratifica natalizia le festività infrasettimanali cadenti in periodi di infortunio indennizzati da INAIL e periodi di CIGO indennizzati da INPS o diaspettativa non retribuita*.

Trattamento economico

nota 4

Premio di produzione (impiegati) e **Indennità Territoriale** (operai): dal 1° aprile 2012 conglobano la quota di EET prevista in misura differenziata per livello dall'Accordo regionale di settore del 26/01/2010 (accordo regionale 04/04/2012).

Trattamento economico

nota 5

Maggiorazioni per titolo di studio (impiegati) - art. 77 CCNL. Terminato il periodo di prova agli impiegati:

laureati, se mantenuti in seconda categoria (V liv.), è dovuta una maggiorazione del 5% sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 49 CCNL

diplomati, se mantenuti in terza categoria (IV liv.), è dovuta una maggiorazione del 8% sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 49 CCNL

Trattamento economico

nota 6

Maggiorazione Caposquadra (operai) - art. 77 CCNL: *Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, ecc.) che, a qualunque categoria e qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una **maggiorazione del dieci per cento** da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).*

Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del dieci per cento di cui sopra sugli elementi, della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Contribuzione Edilcassa Veneto

Si veda sito Edilcassa Veneto: www.edilcassaveneto.it

Contributo Contrattuale PREVEDI

Per gli **impiegati** il contributo contrattuale viene calcolato su base mensile, con riferimento a 14 mensilità: a tal fine, il periodo di lavoro pari o superiore a 15 giorni viene considerato come intero, mentre quello inferiore a 15 giorni non viene considerato. Per il raggiungimento dei 15 giorni sono considerati utili i periodi di assenza per congedi parentali obbligatori, ma non quelli per congedi parentali facoltativi, malattia, infortunio, cassa integrazione e aspettativa non retribuita. Per la 13a e 14a mensilità il contributo contrattuale per gli impiegati viene calcolato in proporzione ai ratei maturati delle stesse mensilità. In caso di part time il contributo contrattuale viene ridotto in modo proporzionale alla misura del part time.

Per gli **operai** il contributo contrattuale viene calcolato dal datore di lavoro in base alle ore ordinarie di effettivo lavoro (vedi coefficiente di calcolo in tabella). In tali ore sono compresi i congedi parentali obbligatori (ad esempio maternità).

Non vengono invece considerate, ai fini del calcolo del contributo contrattuale, le ore di straordinario, malattia, cassa integrazione, congedo parentale facoltativo.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Allegato D - CCNL - Disciplina applicabile agli assunti dal 1° ottobre 2023

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, oppure con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni e che siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 226/2005. È possibile assumere in apprendistato professionalizzante, ai fini della riqualificazione professionale, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione ai sensi dell'art. 47, c. 4, D.lgs. n. 81/2015 e i lavoratori beneficiari del trattamento CIGS di cui all'art. 22 ter D.lgs. n. 148/2015. La durata massima del rapporto di apprendistato è diversificata in relazione alla qualifica da conseguire e ai 4 gruppi di lavorazioni:

1° Gruppo: apr. operai con inquadramento finale nel 4° o 5° liv. ed apr. impiegati con qualifiche finali del 6° o 7° liv. **(durata 60 mesi)**

2° Gruppo: apr. operai con inquadramento finale nel 3° liv. ed apr. impiegati con qualifica finale del 4° o 5° liv. **(durata 51 mesi)**

3° Gruppo: apr. operai con inquadramento finale nel 2° liv. (lavorazioni a medio contenuto professionale) ed apr. impiegati con qualifica finale del 2° o 3° liv. **(durata 48 mesi)**

4° Gruppo: apprendisti operai con inquadramento finale nel 2° livello (lavorazioni a basso contenuto professionale) **(durata 36 mesi)**

Per gli apprendisti appartenenti ai gruppi 3° e 4° la retribuzione è calcolata applicando le percentuali in tabella sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.v.r. e percentuale per i riposi annui spettante per un lavoratore inquadrato al 2° livello. Per i gruppi 1° e 2° l'applicazione delle percentuali è effettuata con riferimento al lavoratore inquadrato nel 3° livello.

Gruppi	Durata (mesi)	I° sem.	II° sem.	III° sem.	IV° sem.	V° sem.	VI° sem.	VII° sem.	VIII° sem.	IX° sem.	X° sem.
1°	60	74	76	79	79	86	86	91	91	96	96
2°	51	74	76	79	79	86	86	91	91	96	
3°	48	74	76	79	79	86	86	91	96		
4°	36	74	76	79	86	91	96				